



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 270 del 27/11/2024

OGGETTO:

ART.82 D.LGS. 267/2000 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Martino ZUCCO-CHINA'	Sindaco	X	
Marina VITTONI	Vice Sindaco	X	
Roberto GALLO-PECCA	Assessore	X	
Alessia CUFFIA	Assessore		X
Sandra PONCHIA	Assessore	X	
	Totale:	4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Paolo DEVECCHI.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 270 del 27/11/2024

OGGETTO: ART.82 D.LGS. 267/2000 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le indennità degli amministratori locali, ed in particolare il comma 1 che prevede, tra le altre, le indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, dispone che dette indennità:

- siano determinate con il decreto di cui al successivo comma 8, nei limiti fissati dall'articolo medesimo;
- siano dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n° 119 del 04/04/2000 *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n° 265”* che, per quanto riguarda le misure degli importi delle indennità è stato superato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 583 al 587 della legge n° 234/2021 (legge di bilancio dello stato 2022).

Considerato che, con l'approvazione della legge di bilancio anno 2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge che hanno introdotto l'applicazione di incrementi delle indennità di funzione in oggetto.

Visto, nello specifico, l'articolo 1 comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n° 234 (legge di bilancio 2022) che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”*.

Visto il successivo comma 584 della citata legge il quale prevede che: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 ed al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*.

Considerato che il comma 585 della legge 30 dicembre 2021, n° 234, dispone che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n° 119”*.

Preso atto, altresì, che ai successivi commi 586 e 587 sono dettate le disposizioni relative alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni, a seguito degli incrementi delle indennità:

- **586.** A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n° 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n° 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro dall'anno 2024.

- **587.** Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i Comuni interessati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Vista la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali:

- quanto alle modalità di applicazione, chiarisce che: *“Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*;
- quanto ai maggiori oneri derivanti dagli incrementi delle indennità segnala *“che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l'anno 2022, 150*

mln di euro per l'anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall'anno 2024) sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento a regime dell'anno 2024".

Preso atto che a seguito elezioni svoltesi in data 8-9 giugno 2024, è stato eletto nuovo Sindaco con conseguente mutamento degli Organi di Governo;

Dato atto che l'amministrazione uscente aveva adeguato le indennità in modo graduale nell'arco del triennio 2022/2024, secondo le modalità previste dalla norma;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 22 luglio 2022 si era provveduto alle necessarie variazioni di bilancio e si è proceduto ad istituire un nuovo capitolo atto ad accogliere il trasferimento statale relativo al **"Riparto fondo indennità sindaci"** (art. 1, commi 583-587, della legge n. 234/2021) *per euro 28.230,00 per il 2022, per euro 42.400,00 per il 2023 e per euro 62.200,00 per il 2024.*

Dato atto che:

- l'articolo 82, comma 1 del T.U.E.L. prevede che l'indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- gli amministratori sono tenuti ad aggiornare le dichiarazioni, qualora intervengano variazioni della posizione lavorativa e professionale rilevanti ai fini della determinazione della misura dell'indennità (intera o dimezzata);

Dato atto che il Comune di Rivarolo Canavese rientra nella classe da 10.000 a 30.000 abitanti e che pertanto gli importi massimi attribuibili *a decorrere dal 1° gennaio 2022, in assenza di nuove Leggi di Bilancio, anche per l'anno 2025 rimangono invariati:*

2025	Mensile 2025 lorda
Sindaco	4.140,00
Vicesindaco	2.277,00
Assessori non dipend.	1.863,00
Assessori dipend.riduz	931,50

Considerato che le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUEL;

Precisato che la Corte dei Conti ha avuto più volte occasione di affermare che la ratio della norma consiste nel differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali: i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e (...) i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell'applicazione di detta misura, cui spetterà l'indennità di funzione nella misura intera. (cfr. Corte dei Conti Basilicata n.43/2020.

Ritenuto di stabilire, ***l'indennità di carica da attribuire al Sindaco, Vice Sindaco ed agli assessori*** per l'anno 2025 che, in assenza di nuove disposizioni, rimane invariata come si evince nella sottostante tabella:

2025	Mensile 2025 lorda	EFFETTIVA 2025
Sindaco Zucco -Chinà	4.140,00	€ 4.140,00
Vicesindaco Vittone	2.277,00	€ 1.138,50
Assessori Ponchia	1.863,00	€ 1.863,00
Assessori Gallo Pecca	1.863,00	€ 1.863,00
Assessore Cuffia	1.863,00	€ 931,50
Assessore non nominato	1.863,00	0,00
TOTALE MENSILE	€ 13.869,00	€ 9.936,00
TOTALE ANNUO	€ 166.428,00	€ 119.232,00

Ritenuto altresì di precisare che con decreto del Ministero degli Interni verrà riconosciuto un trasferimento a titolo di concorso per la copertura degli oneri di cui sopra, stimato per l'anno 2025 in € 56.949,70 di cui circa € 10.000,00 dovranno essere impegnati per la restituzione;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di attribuire al Sindaco, Vice Sindaco ed agli assessori, per l'anno 2025, l'indennità di carica mensile nella misura prevista dalla sotto indicata tabella:

2025	Mensile 2025 lorda	EFFETTIVA 2025
Sindaco Zucco -Chinà	4.140,00	€ 4.140,00
Vicesindaco Vittone	2.277,00	€ 1.138,50
Assessori Ponchia	1.863,00	€ 1.863,00
Assessori Gallo Pecca	1.863,00	€ 1.863,00
Assessori Cuffia	1.863,00	€ 931,50
Assessore non nominato	1.863,00	0,00
TOTALE MENSILE	€ 13.869,00	€ 9.936,00
TOTALE ANNUO	€ 166.428,00	€ 119.232,00

2. Di dare atto che la suddetta spesa, oltre agli oneri di restituzione, risulta stimata in **€ 130.000,00** e trova allocazione alla Missione 1 – Programma 1 – Macroaggregato 103 – Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.01.001 – *“Indennità di carica al Sindaco ed Assessori”* del bilancio di previsione 2025/2027 – Anno 2025 – Capitolo 14/1;

3. Di prendere atto del rispetto dell'art.1 – commi 54 e 61 della Legge 23/12/2005, n.266;

4. Di dare mandato al servizio finanziario per l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti al presente atto;

5. Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Martino ZUCCO-CHINA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Paolo DEVECCHI
